



# Comune di Acquaro

Provincia di Vibo Valentia

Piazza Guglielmo Marconi – 89832 – ACQUARO (VV)

– Tel. 0963/353071 – Fax 0963/354240 P.I.00313680795

Sito Web: <http://www.comune.acquaro.vv.it> e-mail: [acquaro1@libero.it](mailto:acquaro1@libero.it)

**AREA TECNICA LL.PP.**

## COMUNICAZIONE N. 01

**“Fondo di sostegno ai comuni marginali” per gli anni 2021-2023- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n.296 del 14/12/2021, ad oggetto “Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali”.**

### PREMESSO CHE:

- Con Delibera di Giunta n. 17 del 21/03/2022 avente ad oggetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n.296 del 14/12/2021, ad oggetto” Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali”. Approvazione schema di manifestazione di interesse.
- Giorno 29.03.2022 è stata pubblicata la manifestazione di interesse di cui all’oggetto con scadenza giorno 13/04/2022;

**SI PUBBLICANO** alcune “FAQ – aggiornamento 24 marzo 2022” relative al Fondo per i comuni marginali previsto dal DPCM 30 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021, Serie generale n.296 pubblicate sul sito del Dipartimento per le Politiche di Coesione;

1. Per quanto riguarda la terza categoria di interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lett. c) del DPCM 30.09.2021, ovvero quella riguardante la “concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni di cui all’ Allegato B, come

concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell'immobile (massimo 5.000 euro a beneficiario)“, i due requisiti di “residenza” e “ dimora abituale” sono concorrenti o alternativi?

Per il concetto di residenza si rinvia a quanto disposto dall'art. 43 co.2 del codice civile a tenore del quale "La residenza è nel luogo in cui il soggetto ha dimora abituale.

2. Con riferimento alla categoria di intervento prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art.2 del DPCM 30.09.2021, le imprese nate da meno di 12 mesi sono considerate come "NUOVE INIZIATIVE" oppure le stesse devono essere costituite solo dopo la pubblicazione del Bando da parte dei Comuni?

Possono beneficiare del contributo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del DPCM 30/09/2021 le imprese regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese purché intraprendano una "nuova attività economica" dopo la pubblicazione del bando da parte dei Comuni. Per “nuova attività economica” si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nei territori dei Comuni di cui all'Allegato B attraverso apposita unità produttiva.

I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio di cui all'Allegato B che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.

3. Possono essere finanziate anche attività che sono state avviate nelle more fra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM e la pubblicazione dell'Avviso del Comune?

La data di pubblicazione del bando/avviso da parte dei Comuni costituisce la data iniziale di riferimento.

4. Con riferimento alla categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del DPCM 30.09.2021, rientra tra le spese ammissibili la progettazione per l'adeguamento dell'immobile?

Sono ammesse le spese di progettazione strettamente connesse all'adeguamento degli immobili di cui trattasi.

5. Il previsto contributo di 5000 euro per il trasferimento della residenza nel Comune di riferimento, nel caso di trasferimento di un intero nucleo familiare è richiedibile da ognuno

dei soggetti che lo compongono o da uno solo di essi? Per esempio, se a trasferirsi è un nucleo familiare di quattro persone il contributo da erogare sarà di € 5.000,00 per ciascun componente?

Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del DPCM 30.09.2021, nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, il contributo di 5 mila euro è erogato una sola volta per singolo immobile. Pertanto, nel caso prospettato, la risposta è negativa.

6. Con l'intervento previsto dall'art. 2 lett a) è possibile finanziare l'acquisto di attrezzature, arredi e suppellettili?

Non è possibile procedere al finanziamento dei summenzionati acquisti. Il DPCM fa riferimento all' "*adeguamento di immobili*" e pertanto è da escludersi l'acquisto di beni.

7. Nel caso delle agevolazioni concesse a titolo di aiuto di Stato, vi sono obblighi di registrazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato? A chi spettano tali obblighi?

Sì, l'interrogazione di RNA, l'acquisizione delle visure, la registrazione dei regimi di aiuto e degli aiuti individuali sono adempimenti obbligatori. Tali obblighi, nel caso degli interventi di cui al DPCM 30/09/2021, sono in capo ai Comuni che assumono il ruolo di Autorità responsabile e procedono, ciascuno per la propria quota di risorse disponibili, alla registrazione della misura agevolativa. L'Autorità responsabile, in fase di registrazione della misura, abilita uno o più soggetti/uffici della propria struttura ad operare nel ruolo di Soggetto concedente. Il Soggetto concedente, che può essere quindi rappresentato da un Dipartimento/Ufficio del Comune, provvede a concedere ed erogare i contributi a titolo di de minimis una volta andate a buon fine le verifiche propedeutiche alla concessione stessa e una volta registrati, uno ad uno, i singoli aiuti individuali. La procedura di registrazione a cura del Comune nella funzione di Soggetto concedente si conclude con l'acquisizione di un codice "COR" da apporre al provvedimento di concessione quale "condizione legale d'efficacia" del provvedimento stesso.

8. L'art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto prevede la possibilità di concedere contributi anche per intraprendere "nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese"; da una lettura in combinato disposto con l'art. 1, comma 1, lett. d), per "attività economiche" si intendono anche quelle

operanti nei settori professionali. Si chiede pertanto come si concilia l'erogazione del contributo ad attività professionali con il requisito dell'iscrizione al registro imprese?

I contributi per le attività professionali sono previsti nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del DPCM 30.09.2021. La successiva lettera b) non prevede contributi per le attività professionali.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente link:

<https://politichecoesione.governo.it/it/strategie-tematiche-e-territoriali/strategie-territoriali/comuni-marginali/faq-dpcm-30-settembre-2021-comuni-marginali/>